

# CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

SEDE: BORGOMANERO - Via Loreto 19

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 21 DEL 30/12/2008

**OGGETTO:** deliberazione quadro sulla gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dei Comuni Consorziati.

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge n° 142 dell'8/06/1990,

si è riunita **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE** nelle persone dei signori:

Pres.	Ass.	Quot.	Comune	Rappresentante
X		3	AGRATE CONTURBIA	Julia Remo Romolo
X		2	AMENO	Gerardi Micela
	X	5	ARMENO	
X		29	ARONA	Alcanton Alessandro
X		3	BOCA	Mora Mirko
X		3	BOGOGNO	Guglielmetti Andrea
X		3	BOLZANO NOVARESE	Erba Bruno
X		40	BORGOMANERO	Tinivella Anna
X		8	BORGOTICINO	Orlando Giovanni
	X	6	BRIGA NOVARESE	
X		6	CARPIGNANO SESIA	Riboldazzi Giuseppe Antonio
X		18	CASTELLETTO TICINO	Viale Francesco
	X	1	CAVAGLIETTO	
X		3	CAVAGLIO D'AGOGNA	Cipriani Leonardo
X		3	CAVALLIRIO	Ioppa Alessio
X		1	COLAZZA	Sbalzarini Ilana
	X	2	COMIGNAGO	
	X	3	CRESSA	
X		5	CUREGGIO	Cerri Lamberto
X		3	DIVIGNANO	Itaso Antonio
X		5	DORMELLETTO	Mora Clemente
	X	5	FARA NOVARESE	
X		6	FONTANETO D'AGOGNA	Fontaneto Adriano
	X	4	GARGALLO	
	X	7	GATTICO	
	X	8	GHEMME	
	X	12	GOZZANO	
	X	10	GIUGNASCO	
X		8	INVORIO	Piola Dario
X		5	LESA	Bertolio Augusto
X		4	MAGGIORA	Fasola Giuseppe
X		3	MASSINO VISCONTI	Gemelli Angelo
X		5	MEDINA	Di Pasquo Giorgio
X		2	MIASINO	Silvetti Dario
X		4	NEBBIUNO	Bertoli Giovanni Battista
X		4	OLEGGIO CASTELLO	Bortolotti Franco
	X	3	ORTA SAN GIULIO	
X		4	PARUZZARO	Tettoni Ettore
X		3	PELLA	Meloda Mario
	X	3	PETTENASCO	
	X	2	PISANO	
	X	3	POGNO	
X		4	POMBIA	Pilone Alberto
X		4	PRATO SESIA	Rossi Simonetta
	X	9	ROMAGNANO SESIA	
X		7	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Neve Franco
	X	3	SIZZANO	
	X	2	SORISO	
X		6	SUNO	Giuliani Riccardo
	X	9	VARALLO POMBIA	
X		4	VERUNO	Pastore Gualtiero

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa TINIVELLA Anna, Sindaco del Comune di Borgomanero, con l'assistenza del Segretario Fornara Dott. Giorgio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: deliberazione quadro sulla gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dei Comuni consorziati.**

Il Presidente del C.d.A. fa presente che il C.d.A. deve intervenire per decidere sulle gestioni dei servizi di raccolta trasporto dei rifiuti sul territorio dei Comuni consorziati in quanto attualmente il territorio è suddiviso in base al programma pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata in più aree di raccolta e per ognuna di queste aree vi è un diverso tipo di gestione del servizio ( appalto a Cooperative, appalto a ditte terze, appalto in house). Ora alcune di dette gestioni di appalto sono in scadenza e altre lo saranno a breve tempo e nel contempo la normativa che disciplina gli appalti di servizi ha subito e sta subendo delle rilevanti modifiche soprattutto a seguito dell'emanazione della legge 133/2008, modifiche che tra l'altro creano problemi circa la giusta interpretazione delle disposizioni da seguire. Di fronte a tale situazione il C.d.A. ha ritenuto necessario richiedere un parere legale all'Avv. Cavallo Perin di Torino esperto in diritto amministrativo e in questioni di appalti pubblici il quale ha elaborato la bozza di deliberazione che viene ora sottoposta al vaglio dell'Assemblea. Nella predetta proposta di bozza di delibera, di fatto, viene mantenuto in essere quanto indicato nel programma pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata ( solo ai fini della gestione dei servizi vengono accorpate le aree "Cusio" e "Vergante" in area "Cusio Vergante" e le aree "Aronese" "Bassa Sesia", "Borgomanerese" e "Ticino" in area "Medio Novarese")e in considerazione del fatto che occorre comunque garantire la continuità del servizio vengono formulate delle proposte circa la gestione del servizio nelle singole aree che sommariamente sono le seguenti:

- area "Cusio Vergante" - verrà indetta un'unica gara pubblica e in attesa dell'effettuazione della gara il servizio continuerà ad essere svolto dalla Cooperativa Risorse.
- Area "Medio Novarese" - alla scadenza dei contratti attualmente in essere con la Cooperativa Risorse il servizio verrà affidato in house alla Medio Novarese Ambiente spa

Chiede quindi all'Assemblea di esprimersi sulla proposta succitata, proposta che è stata supportata dal parere legale dell'Avv. Cavallo Perin.

## **L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

ESAMINATA la proposta del Presidente;

VISTO il Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile 14 dicembre 2004, n. 17, che conferma la scelta strategica già operata in passato dal Consorzio di una suddivisione del territorio in zone omogenee ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti (aree di raccolta);

CONSIDERATO che tale scelta organizzativa ha consentito il graduale superamento della frammentazione della gestione del servizio pubblico, permettendo di operare su scale dimensionali via via più ampie rispetto ai territori dei singoli Comuni, in vista dell'ottimizzazione dei costi e della qualità dei singoli servizi, nonché al contempo ha dato modo di monitorare e comparare tra loro forme e modelli organizzativi diversi di gestione del servizio pubblico nelle varie aree di raccolta;

RILEVATO che con deliberazione dell'Assemblea Consortile 2 febbraio 2006, n. 2, il Consorzio ha acquisito il controllo della società denominata "Medio Novarese Ambiente S.p.A." (già "CGA

Ambiente S.p.A.”), che ha ad oggetto sociale lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dei Comuni consorziati ed il cui capitale è interamente detenuto dal Consorzio per conto dei Comuni consorziati (art. 1 e 6-bis, statuto sociale);

CONSIDERATO che in continuità con la tradizione della ripartizione organizzativa del territorio in aree di raccolta l'indicato affidamento della titolarità della gestione del servizio pubblico a società interamente pubblica, ex d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, co. 5°, lett. c), ha preservato sino alla scadenza dei relativi contratti altre forme organizzative del servizio in atto in specifiche zone del territorio di Bacino, ove il Consorzio si avvale di terzi appaltatori;

RITENUTA tuttora valida la scelta di una progressiva riorganizzazione dei servizi d'igiene ambientale a livello di Bacino attraverso una sempre migliore definizione delle aree di raccolta;

RITENUTO in particolare che le aree di raccolta possano tuttora assolvere il proprio duplice ruolo di aree omogenee in ciascuna delle quali addivenire ad un progressivo allineamento degli standard di servizio pubblico, nonché di ripartizioni organizzative ai fini di una comparazione tra forme diverse di gestione del servizio pubblico, in particolare tra la gestione nella forma *in house providing* e le gestioni separate svolte per mezzo di terzi appaltatori e caratterizzate da particolari prestazioni di servizio pubblico;

\*\*\*

A) RILEVATO quanto all'Area del “*Vergante*” (Comuni di Ameno, Armeno, Colazza, Inverio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, San Maurizio d'Opaglio) che i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sono ivi gestiti dalla “Cooperativa Sociale Risorse”, in forza di contratti di appalto distinti per Comune, o per gruppi di Comuni, tutti in scadenza il 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO che tutti i Comuni dell'area in esame presentano rilevanti aspetti di omogeneità sotto il profilo territoriale e socio-economico, sia per l'ubicazione in parte in zona lacustre e in parte sulle pendici del monte Mottarone, sia per la presenza di strade strette e di insediamenti isolati, sia per vocazione turistica, inoltre sono serviti con un sistema di raccolta che si è andato via via uniformando in special modo per ciò che attiene le raccolte differenziate;

CONSIDERATO che la gestione del servizio sinora effettuata per mezzo di appalto a cooperativa sociale ha ricevuto il consenso dei Comuni interessati perché è stata al tempo stesso strumento capace di garantire gli standard previsti per il servizio pubblico, incrementando le raccolte differenziate attraverso una costante estensione del servizio “porta a porta”, ed altresì mezzo utile a favorire l'integrazione sociale di persone svantaggiate, in gran parte provenienti dallo stesso territorio servito;

CONSIDERATO inoltre che gli operatori della cooperativa sociale hanno di fatto cominciato ad espletare un ruolo ulteriore di garanzia della sicurezza sociale e di una migliore qualità della vita nei territori serviti, sapendo instaurare un rapporto costante con gli utenti del servizio pubblico grazie al sistema del “porta a porta” che si è rivelato particolarmente prezioso soprattutto nelle numerose zone del territorio caratterizzate da insediamenti isolati o abitati da persone anziane;

RITENUTO di dover formalizzare, standardizzare e dunque stabilizzare l'esperienza in atto di un presidio di sicurezza sociale svolto dagli operatori del servizio pubblico, attraverso un convenzionamento con gli Enti deputati alla gestione degli interventi e dei servizi sociali (I.R.

Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1), con ridefinizione dell'obbligazione contrattuale dell'appaltatore del servizio pubblico come prestazione complessa pluriservizi, comprensiva sia delle prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia della prestazione di servizi d'informazione di primo intervento agli Enti predetti, con relative prestazioni complementari sempre di natura sociale;

CONSIDERATO che la deduzione di una prestazione di servizio pubblico nuova e pluriservizi non soltanto conferma la necessità di un'organizzazione separata del servizio pubblico per l'area in esame, ma altresì impone l'affidamento della relativa gestione per mezzo di gara pubblica ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, art. 23-bis;

CONSIDERATO in particolare che alla scadenza dei contratti in corso con la "Cooperativa Sociale Risorse" non può affermarsi l'affidamento alla società pubblica "Medio Novarese Ambiente S.p.A." già disposto con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 2006, cit., poiché tale originario affidamento non ha mai avuto ad oggetto l'indicata prestazione pluriservizi, che si configurerebbe dunque quale nuovo affidamento di un "servizio ulteriore" all'esistente società *in house*, in violazione dell'art. 23-bis, co. 9°, dell'indicato decreto legge;

RILEVATO che la Regione Piemonte incentiva anche nel settore dei rifiuti il ricorso allo strumento dell'azione sociale, nella consapevolezza del rilevante contributo da esso fornito allo sviluppo del sistema delle raccolte differenziate e dei connessi positivi risvolti sociali ed occupazionali (nota dell'Assessore al Welfare e dell'Assessore all'Ambiente 4 ottobre 2005, prot. n. 1381);

RILEVATO che la l. 8 novembre 1991, n. 381, all'art. 5, co. 4°, consente d'inserire nei bandi di gara d'appalto e nei relativi capitolati d'oneri l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 co. 1° della legge medesima e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;

RITENUTO per tutto quanto sopra di conferire mandato ai competenti organi e uffici consortili affinché procedano all'indizione di un'unica gara pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con riferimento al territorio di tutti i Comuni dell'area in esame, prevedendo negli atti di gara l'obbligo dell'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate, possibilmente provenienti dallo stesso territorio servito, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;

RITENUTO altresì di conferire mandato ai competenti organi e uffici consortili al compimento di tutti gli atti necessari al suddetto convenzionamento con gli Enti deputati alla gestione degli interventi e dei servizi sociali, nonché alla deduzione negli atti di gara dell'indicata prestazione complessa pluriservizi;

RITENUTO di riservare ai competenti organi e uffici consortili la valutazione circa l'opportunità ai suddetti fini di prevedere negli atti di gara l'obbligo dell'aggiudicatario di acquistare l'azienda o un ramo dell'azienda della "Cooperativa Sociale Risorse" sinora destinata al servizio, o di assumere in tutto o in parte il relativo personale;

RITENUTO altresì che la tipologia dei servizi dedotti negli atti di gara debba essere in continuità con l'obiettivo di un progressivo incremento delle raccolte differenziate, attraverso la prosecuzione dei sistemi in atto ("porta a porta", "sacco nero a pagamento") o di altri di almeno pari utilità;

CONSIDERATO che per il tempo indispensabile all'espletamento della prossima gara pubblica ed alla consegna in esercizio del servizio risulta necessaria la collaborazione dell'attuale contraente, al

fine di evitare l'interruzione delle attività di servizio pubblico al 31 dicembre 2008;

VISTA la nota della "Cooperativa Sociale Risorse" del 30/12/2008 contenente la proposta irrevocabile di proseguire nelle attività di servizio pubblico sino alla consegna in esercizio del servizio al contraente scelto con gara, con rinvio dell'esatta determinazione del corrispettivo al valore successivamente definito con la gara pubblica, rapportato a mese d'esercizio;

RITENUTO che debba essere accolta l'indicata proposta irrevocabile, ai sensi dell'art. 5, co. 1°, l. n. 381 del 1991, cit., e dell'art. 1657, cod. civ., limitatamente alla prosecuzione delle attività di servizio pubblico già svolte, inoltre esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara ed alla consegna in esercizio del servizio;

\*\*\*

B) RILEVATO quanto all'Area "*Cusio*" (Comuni di Bolzano Novarese, Briga Novarese, Gargallo, Gozzano, Pogno, Soriso) che i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sono ivi gestiti dalla società "Gruppo Salerno s.a.s." in forza di un contratto d'appalto in scadenza il 28 febbraio 2010;

CONSIDERATO che la forma di gestione in atto del servizio pubblico non ha evidenziato significativi elementi di un peculiare adattamento alla realtà territoriale tali da giustificare il mantenimento di tale organizzazione separata del servizio pubblico;

CONSIDERATO di converso che i Comuni ora in esame presentano caratteristiche territoriali e socio-economiche analoghe a quelle dei Comuni ad essi contigui dell'Area del "*Vergante*", alle quali dunque ben può adattarsi il modello di gestione definito alla precedente lettera "A", che si è rivelato efficace su simili realtà territoriali;

RITENUTO pertanto che non sussistano più ragioni organizzative o tecniche per confermare l'indicazione dell'area qui in esame come autonoma area di raccolta, ma che al contrario la stessa debba essere acclusa a quella costituita dal territorio dei Comuni di cui alla precedente lettera "A" con identico modello organizzativo di gestione del servizio;

RITENUTO per quanto sopra di dover istituire un'unica Area di raccolta denominata Area "*Cusio-Vergante*", che include sia i Comuni di cui alla precedente lettera "A" (Ameno, Armeno, Colazza, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, San Maurizio d'Opaglio) sia i Comuni di cui alla presente lettera "B" (Bolzano Novarese, Briga Novarese, Gargallo, Gozzano, Pogno, Soriso);

RITENUTO in particolare che anche il territorio dei Comuni ora in esame (Bolzano Novarese, Briga Novarese, Gargallo, Gozzano, Pogno, Soriso) debba essere incluso negli atti della gara pubblica di cui alla precedente lettera "A", prevedendo espressamente che l'affidamento del servizio sul territorio di tali Comuni ha effetto a decorrere dalla scadenza del contratto di appalto in essere (28 febbraio 2010);

\*\*\*

C) RILEVATO quanto all'Area "*Aronese, Bassa Sesia, Borgomanerese e Ticino*" (Comuni di Arona, Boca, Borgomanero, Borgoticino, Carpignano Sesia, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Comignano, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Varallo

Pombia) che i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sono ivi già gestiti dalla società a capitale interamente pubblico "Medio Novarese Ambiente S.p.A." indicata nelle premesse;

RILEVATO che le norme vigenti non prevedono per il caso in esame alcuna ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, poiché il d.lgs. n. 267 del 2000, cit., esclude dalla cessazione anticipata gli affidamenti *in house providing* a società a capitale interamente pubblico (art. 113, co. 15-*bis*), mentre il d.l. n. 112 del 2008, cit., disciplina unicamente la cessazione anticipata delle "concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica (art. 23-bis, co. 8°);

RILEVATO che l'affidamento qui in esame ha scadenza naturale il 31 dicembre 2014, dunque non richiede al momento determinazioni per la prosecuzione del servizio alla scadenza;

\*\*\*

D) RILEVATO quanto all'Area "*Aggregazione di Suno*" (Comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Suno, Veruno) che i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sono ivi gestiti dalla "Cooperativa Sociale Risorse", in forza di contratti di appalto distinti per Comune, o per gruppi di Comuni, tutti in scadenza il 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO che i Comuni ora in esame presentano caratteristiche territoriali e socio-economiche analoghe a quelle dei Comuni ad essi contigui dell'Area "*Bassa Sesia e Borgomanerese*", sia per conformità dei territori di pianura sia per attività produttive caratterizzate da aziende industriali ed agricole di medie e piccole dimensioni, che rendono opportuno privilegiare un'organizzazione industriale del servizio pubblico, così come già in atto nei Comuni dell'Area "*Bassa Sesia e Borgomanerese*";

RITENUTO pertanto che non sussistano i presupposti per istituire nuove o speciali prestazioni di servizio pubblico per il territorio dell'area qui in esame;

RILEVATO che ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 2006, cit., nei territori dei Comuni che abbiano in corso una gestione affidata a imprese terze l'affidamento del servizio pubblico alla società a capitale interamente pubblico "ha effetto - senza necessità di ulteriori deliberazioni - a partire dal venir meno del rapporto giuridico di concessione o appalto" con l'impresa terza;

CONSIDERATO che sinora l'indicata previsione della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 2006, cit., è stata applicata con riferimento ai Comuni della "*Bassa Sesia*" ed al Comune di Borgomanero, ma che la stessa è clausola di applicazione generale a tutti i Comuni consorziati, che definisce l'affidamento alla società pubblica sottoponendolo al termine iniziale della scadenza dei contratti in corso di concessione o appalto con soggetti terzi;

CONSIDERATO che sin dalla sua costituzione l'oggetto sociale della società "Medio Novarese Ambiente S.p.A." è stato individuato - a definizione dell'affidamento - nello svolgimento dei servizi di raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio di tutti Comuni consorziati (art. 1, statuto sociale);

CONSIDERATO per quanto sopra che non ricorre l'ipotesi di un'acquisizione da parte della società pubblica della gestione di servizi "in ambiti territoriali diversi" (d.l. n. 112 del 2008, cit., art. 23-*bis*, co. 9°), poiché l'ambito di riferimento dell'originario affidamento è sempre stato il territorio dei

Comuni consorziati;

CONSIDERATO altresì che non ricorre l'ipotesi di un'acquisizione da parte della società pubblica della gestione di "servizi ulteriori" rispetto a quelli originariamente affidati (d.l. n. 112 del 2008, art. 23-*bis*, co. 9°), poiché permangono le identiche prestazioni di servizio pubblico ed i relativi costi così come già individuati nel Piano economico finanziario Allegato "A" alla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 2006, cit.;

CONSIDERATO che al caso in esame si applica invece il d.l. n. 112 del 2008, cit., all'art. 23-*bis*, co. 12°, secondo cui restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, poiché trattasi di una prosecuzione dell'originario affidamento alla società pubblica "Medio Novarese Ambiente S.p.A." che è stato disposto con termini iniziali di efficacia differiti nel tempo;

CONSIDERATO che anche i Comuni qui in esame sono rappresentati nel capitale sociale della società "Medio Novarese Ambiente S.p.A.", poiché questo è interamente detenuto dal Consorzio che esercita i diritti sociali per conto di tutti i Comuni consorziati (art. 6-*bis*, statuto sociale);

CONSIDERATO che tutti i Comuni consorziati fruitori del servizio della società "Medio Novarese Ambiente S.p.A." esercitano un controllo diretto sulla società in ragione del diritto di richiedere al Consorzio la risoluzione di questioni comunque attinenti alla corretta gestione del servizio sul rispettivo territorio, secondo la procedura descritta all'Allegato B alla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 2006, cit.;

RITENUTO per tutto quanto sopra di dover istituire un'unica Area di raccolta denominata Area "Medio Novarese", che include sia i Comuni di cui alla precedente lettera "C" (Arona, Boca, Borgomanero, Borgoticino, Carpignano Sesia, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Comignano, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Varallo Pombia) sia i Comuni di cui alla presente lettera "D" (Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Suno, Veruno);

RITENUTO in particolare che anche per il territorio dei Comuni ora in esame (Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Suno, Veruno) alla scadenza dei contratti di appalto in essere con la "Cooperativa Sociale Risorse" si afferma l'affidamento *in house providing* in favore della società pubblica "Medio Novarese Ambiente S.p.A." già disposto con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 2006, cit.;

VISTA la l. 28 dicembre 2001, n. 448, in particolare all'art. 35;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare all'art. 113;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, in particolare all'art. 23-*bis*;

VISTA la l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti e il Programma provinciale di gestione dei rifiuti;

Acquisito il voto favorevole consultivo del Direttore ai sensi dell'art. 23-bis dello statuto;

Dato atto dei seguenti interventi:

Il Rappresentante di Suno da lettura del documento a firma del Sindaco che si allega al presente atto

Il Sindaco di Borgo Ticino dichiara di condividere l'iniziativa del C.d.A. di richiedere un parere legale su una questione così importante e condivide anche le proposte indicate nella bozza di deliberazione.

Il Rappresentante di Massino Visconti dichiara che occorre avere la certezza della continuità del servizio e dell'economicità dello stesso. Il C.d.A. ha presentato una proposta supportata da un parere legale che evidenzia la legittimità e l'economicità e soprattutto permette la regolare continuazione del servizio.

Il Rappresentante di Suno fa presente che l'istituto della concorrenza porta all'abbassamento dei prezzi e comunque al mantenimento della qualità del servizio; quindi la scelta migliore è quella di andare a gara e non affidare il servizio a trattativa privata alla "società in house".

I Sindaci di Boca e Veruno fanno rilevare che non sempre il maggior ribasso è sinonimo di qualità del servizio. Inoltre il Consorzio ha una propria società ed è quindi giusto e conveniente utilizzare al meglio tale società. Di conseguenza si condivide la proposta illustrata dal Presidente del C.d.A.

Il Sindaco di Dormelletto fa rilevare che la Medio Novarese Ambiente Spa sta dimostrando nei servizi che sta svolgendo di operare in modo ottimale e anche meglio di ditte private; quindi ben venga un'implementazione dei servizi a favore di detta società.

I Sindaci di Colazza e Ameno fanno rilevare l'importanza che nella scelta di affidamento del servizio non si tenga in considerazione solo l'aspetto economico ma anche e soprattutto quello della qualità.

Il Rappresentante di S. Maurizio fa rilevare che la Cooperativa Risorse ha sempre operato in modo ottimale e con la collaborazione dei cittadini si sono ottenuti ottimi risultati in termini di qualità del servizio e di raccolta differenziata. E' indispensabile che i bandi di gara e i disciplinari del servizio vengano redatti in modo tale che la ditta che si aggiudicherà l'appalto ha l'obbligo di garantire una qualità ottimale del servizio.

Terminata la discussione e dato corso alle operazioni di votazioni;

Con votazione espressa per forma palese, debitamente accertata e proclamata dal Presidente che ha dato il seguente risultato:

Presenti n° 32 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 51 Comuni consorziati e portatori di n° 208 quote su 305;

Voti favorevoli n° 30 portatori di n° 197 quote in rappresentanza di n° 30 Comuni;

Voti contrari n° 2 portatori di n° 11 quote in rappresentanza di n° 2 Comuni (Comuni di Cureggio e Suno);

Astenuti n° 0 portatori di n° 0 quote in rappresentanza di n° 0 Comuni;

## DELIBERA

1. di istituire l'Area di raccolta denominata Area "*Cusio-Vergante*", che comprende i Comuni di Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Colazza, Gargallo, Gozzano, Inverio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, Pugno, San Maurizio d'Opaglio, Soriso;
2. di conferire mandato ai competenti organi e uffici del Consorzio per tutti gli adempimenti necessari all'indizione di un'unica gara pubblica per l'affidamento del servizio con riferimento al territorio di tutti i Comuni dell'area suddetta;
  - 2.a) precisando che gli atti della gara pubblica dovranno prevedere che per il territorio dei Comuni di Bolzano Novarese, Briga Novarese, Gargallo, Gozzano, Pugno, Soriso, l'affidamento del servizio ha effetto a decorrere dalla data di scadenza del contratto di appalto in essere;
  - 2.b) precisando che gli atti della gara pubblica dovranno prevedere l'obbligo dell'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi della l. 8 novembre 1991, n. 381, art. 5, co. 4°;
  - 2.c) precisando che il mandato qui conferito comprende il compimento di tutti gli atti necessari al convenzionamento con gli Enti deputati alla gestione degli interventi e dei servizi sociali (I.R. Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1), con ridefinizione dell'obbligazione contrattuale dell'appaltatore del servizio pubblico come prestazione complessa pluriservizi, comprensiva sia delle prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia della prestazione di servizi d'informazione di primo intervento ai predetti Enti, con relative prestazioni complementari sempre di natura sociale;
  - 2.d) precisando che il mandato qui conferito comprende la valutazione circa l'opportunità d'inserire negli atti della gara pubblica l'obbligo dell'aggiudicatario di acquistare l'azienda o un ramo dell'azienda della "Cooperativa Sociale Risorse" sinora destinata al servizio pubblico nei territori in esame, o di assumere in tutto o in parte il relativo personale;
  - 2.e) precisando che la tipologia dei servizi dedotti negli atti della gara pubblica dovrà essere in continuità con l'obiettivo di un progressivo incremento delle raccolte differenziate, attraverso la prosecuzione dei sistemi in atto ("porta a porta", "sacco nero a pagamento") o di altri di almeno pari utilità;
3. di conferire mandato ai competenti organi e uffici del Consorzio per tutti gli adempimenti necessari all'accettazione della proposta irrevocabile contenuta nella nota del 30/12/2008 della "Cooperativa Sociale Risorse", avente ad oggetto la prosecuzione nelle attività di servizio pubblico sinora svolte nei Comuni dell'ex Area del "*Vergante*" (Comuni di Ameno, Armeno, Colazza, Inverio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, San Maurizio d'Opaglio), sino alla consegna in esercizio del servizio al contraente scelto con la gara pubblica, con rinvio dell'esatta determinazione del corrispettivo al valore successivamente definito con la gara pubblica, rapportato a mese di esercizio, precisando che l'accettazione vale limitatamente alla prosecuzione delle attività di servizio pubblico già svolte ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara ed alla consegna in esercizio del servizio;
4. di istituire l'Area di raccolta denominata Area "*Medio Novarese*", che comprende i Comuni di Agrate Conturbia, Arona, Boca, Bogogno, Borgomanero, Borgoticino, Carpignano Sesia, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cavallirio, Comignano, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno,

5. di dare atto, con riferimento al territorio dei Comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Suno, Veruno, che alla scadenza dei contratti di appalto in essere con la "Cooperativa Sociale Risorse" si afferma l'affidamento *in house providing* in favore della società pubblica "Medio Novarese Ambiente S.p.A." già disposto con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 2006, cit., alle medesime condizioni ivi previste, relative alla definizione delle prestazioni di servizio pubblico ed ai costi del servizio;

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di apposita votazione espressa per forma palese, debitamente accertata e proclamata dal Presidente che ha dato il seguente risultato:

Presenti n° 32 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 51 Comuni consorziati e portatori di n° 208 quote su 305;

Voti favorevoli n° 30 portatori di n° 197 quote in rappresentanza di n° 30 Comuni;

Voti contrari n° 2 portatori di n° 11 quote in rappresentanza di n° 2 Comuni (Comuni di Cureggio e Suno);

Astenuti n° 0 portatori di n° 0 quote in rappresentanza di n° 0 Comuni;

Lo svolgimento dell'intera seduta coi singoli interventi dei membri dell'Assemblea è registrata su nastro magnetico, consultabile quale documento.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA  
f.to Tinivella Dr.ssa Anna

IL SEGRETARIO  
f.to Fornara Dr. Giorgio



# COMUNE DI SUNO

Provincia PROVINCIA DI NOVARA

CAP 28019

CODICE FISCALE 00419850037

TEL 0322 885511

FAX 0322 858042

prot. n. 10241 del 30.12.2008

CONSORZIO MEDIO NOVARESE	
02 GEN. 2009	
Prot. N. 1	Fasc. ....

...

...

...

...

...

**Consorzio Gestione Rifiuti  
Medio Novarese**

**Comuni consorziati**

In merito alla convocazione dell'Assemblea Consorziale per il 30 dicembre 2008 l'Amministrazione del Comune di Suno tiene a fare alcune precisazioni:

- Innanzitutto vorremmo comprendere il perché di una tale convocazione e in ultimo giorno utile: dato il punto 3 dell'ordine del giorno "indirizzi sugli appalti dei servizi" e viste le imminenti scadenze degli stessi, appare alquanto frettoloso chiedere all'assemblea un indirizzo in merito. Si ritiene che poteva essere convocata a tempo debito e una tale situazione di emergenza non è di buon auspicio alla risoluzione dei problemi.
- Durante l'assemblea pubblica tenutasi presso la Sala Consigliare del Comune di Suno in data 4 dicembre 2008 il Pres. Franco Piglia in merito all'appalto di servizio ha ventilato la possibilità di non poter proseguire con la situazione in essere a causa di situazioni di illegalità; vorremmo chiarimenti in merito.
- Come mai la procedura di affidamento non è la medesima su tutto il territorio interessato dal Consorzio;
- Come mai Comuni dalle caratteristiche confrontabili non sostengono il medesimo costo del servizio; perché Suno, non potendo proseguire il servizio con l'attuale cooperativa Sociale, è costretta all'affidamento in house della società del Consorzio, dovendo sostenere dei costi superiori.  
Dal confronto dei costi delle 3 società nel 2008 si evince che la società Medio Novarese Ambiente S.p.A. ha il costo di servizio superiore rispetto alle altre 2 società.
- Il comune di Suno entrerà nel 2° anno del progetto "sacco conforme", progetto proposto e mantenuto sino ad ora dalla Coop. Sociale Risorse e sul quale il comune ha profondamente investito; la nuova società sarà in grado di mantenere lo stesso progetto, e soprattutto con la medesima qualità? in caso contrario, e con manifestazioni di malfunzionamento da parte dei cittadini chi ne risponderà?
- La nuova società sarà in grado di confermare l'intero personale?

Viste le situazioni già verificate per il servizio idrico si propone il proseguimento dell'affidamento degli appalti di servizio per la raccolta rifiuti mediante procedura di gara; inoltre si propone la lettura della legge finanziaria 2009

**Legge 6 agosto 2008, n. 133**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

**Art. 23 - bis Servizi pubblici locali di rilevanza economica**

**Comma 1**

Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

**Comma 2**

Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

**Comma 3**

In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

**Comma 4**

Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una

relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

Vista la fretta ed emergenza che accompagna la decisione si propone il proseguimento della situazione in essere sino alla conclusione di una regolare procedura di gara.

Il bando di gara dovrà precisare le esigenze di servizio, nonché il proseguimento dei progetti in essere nei comuni.



IL SINDACO  
DOTT. NINO CUPIA